

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

MODIFICA AL CALENDARIO VENATORIO 2015/2016

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.D.G. n. 700 del 8/9/2015, con il quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente ha revocato il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente n. 577 del 27 luglio 2011, con il quale era stata istituita la riserva naturale orientata denominata "Pantani della Sicilia Sud Orientale";

VISTO il proprio decreto n. 47/gab del 7 agosto 2015 con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2015/2016;

VISTO in particolare l'allegato "B" al proprio decreto n. 47/gab del 7 agosto 2015 in cui è riportata fra il territorio precluso all'esercizio venatorio, in quanto sottoposto a protezione, la riserva naturale "Pantani della Sicilia sud orientale" ricadente nelle provincie di Ragusa e di Siracusa;

CONSIDERATO che il territorio che costituiva la riserva naturale "Pantani della Sicilia sud orientale" ricade all'interno dei Siti Natura 2000 ITA 090003 e ITA 090029 all'interno dei quali non è consentita l'attività venatoria;

CONSIDERATA la necessità di assolvere all'obbligo di pubblicazione previsto dalla L.R. 12 agosto 2014 n 21 art.68;

D E C R E T A

ART. 1 - Le premesse fanno parte integrante del presente decreto;

ART. 2- L'allegato "B" al decreto assessoriale 47/gab del 7 agosto 2015 è così modificato:
Nella parte Provincia regionale di Ragusa il punto 3) "**Pantani della Sicilia sud-orientale**" (RG2) è eliminato; nella parte Provincia regionale di Siracusa il punto 9) "**Pantani della Sicilia sud-orientale**" ricadente nei comuni di Pachino e Noto (SR2) è eliminato.

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

- 1) "Pino d'Aleppo" (RG1);
- 2) "Macchia foresta del fiume Irminio" (RG1 - RG2).

- PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

- 1) "Pantalica, Valle dell'Anapo e T. Cavagrande" (SR1);
- 2) "Complesso speleologico Villasmundo - S.Alfio" (SR1);
- 3) "Grotta Palombara" (SR1);
- 4) "Saline di Priolo" (SR1);
- 5) "Riserva Naturale Orientata di Vendicari" (SR2);
- 6) "Cavagrande del Cassibile" (SR2);
- 7) "Fiume Ciane e Saline di Siracusa" (SR2);
- 8) "Grotta Monello" (SR2).

Palermo 8 settembre 2015

F.to

L'Assessore
Rosaria Barresi